

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4456 del 30/09/2019
Oggetto	CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGUO IN LOCALITA' PALAZZO MEZZANA IN COMUNE DI SASSO MARCONI (BO). DITTA: GREENWELL SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.. PRATICA: BO15A0058.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4579 del 27/09/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno trenta SETTEMBRE 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "*Progetto Demanio Idrico*");

PREMESSO CHE

– è stata rilasciata, con determinazione n. 446 del 18/01/2016 - pratica n. BO15A0058, alla ditta Greenwell Società Agricola s.r.l. con sede legale a Sasso Marconi in via Mezzana 5, c.f. 10034810159, l'autorizzazione alla perforazione di 1 pozzo di 70 m, richiesta ad uso irrigazione agricola, con una portata di esercizio di 1,1 l/s, per un volume annuo massimo di prelievo di 1.200 mc sui terreni identificati catastalmente al foglio 46, mapp. 399, di proprietà del richiedente;

– non sono seguiti i lavori di perforazione del pozzo autorizzato per impossibilità del richiedente;

– è stata nuovamente richiesta, in data 23/03/2018 con prot. n. PGDG/2018/0004365, l'autorizzazione alla perforazione di un pozzo sito in Comune di Sasso Marconi, Via Mezzana n. 5 (Foglio 46 – Mappale 399) già rilasciata con determinazione n. 446 del 18/01/2016 e scaduta per l'insorgere di improvvisi problemi personali che si sono ripercossi sulla gestione interna dell'azienda e sulla realizzazione delle operazioni di perforazione già programmate;

– è stata rilasciata, con determinazione n. DET-AMB-2018-1706 del 10/04/2018, alla ditta Greenwell Società Agricola s.r.l. con sede legale a Sasso Marconi in via Mezzana 5, c.f. 10034810159, l'autorizzazione alla perforazione di 1 pozzo di 70 m, richiesta ad uso irrigazione agricola, con una portata di esercizio di 1,1 l/s, per un volume annuo massimo di prelievo di 1.200 mc sui terreni identificati catastalmente al foglio 46, mapp. 399, di proprietà del richiedente;

– è stata comunicata, in data 24/01/2019 con prot. n. PG/2019/0012120, la fine lavori di perforazione.

DATO ATTO che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURERT n. 314 in data 02/12/2015 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che la derivazione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette, e non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

DATO ATTO che:

- la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione ordinaria di cui all'art. 6, r.r. 41/2001;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;
- non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato;

PRESO ATTO:

- del parere dell'Autorità di Bacino del Reno acquisito agli atti in data 18/12/2015 con il n. 880299, ai sensi dell'art.9 del R.R. n.41/2001, e che ha carattere vincolante ai sensi dell'art. 96 del D.lgs. 152/2006, in cui viene valutato non possibile l'accertamento di una interferenza negativa del nuovo prelievo in relazione al bilancio idrogeologico locale;
- del parere della Città Metropolitana di Bologna acquisito agli atti in data 15/12/2015, con il n. 872962 ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001, espresso in senso favorevole;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie in data 03/11/2015;
- ha versato in data 26/09/2019 la somma pari a euro 250,00, a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. BO15A0058;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla società Greenwell Società Agricola, c.f. 10034810159, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea cod. BO15A0058 ai sensi dell'art. 6, r.r. 41/2001, come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente profondità di m 70;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Sasso Marconi (BO), via Mezzana n. 5, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n. 46, mapp. n. 399 ; coordinate UTM RER x: 679166,6; y: 920365,2;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 1,11; portata media pari a l/s 0,1;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 1.200;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2028;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 26/09/2019;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in 12,27 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Greenwell Società Agricola Srl, c.f. 10034810159 (cod. BO15A0058).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 70, con tubazione in PVC del diametro interno di mm 250, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 3 kW, dotato di due tratti filtranti alla profondità compresa tra -27 metri e -39 metri e -44 metri e -49 metri dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Sasso Marconi (BO), in località Palazzo Mezzana, su terreno di proprietà del concessionario censito al fg. n. 46, mapp. n. 399; coordinate UTM RER: X = 679166,6; Y = 920365,2.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo a servizio dell'attività di vivaismo della Società Agricola Greenwell per una superficie complessiva di 3 ha 71 are 28 ca.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 1,11, portata media pari a 0,1 l/s e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 1.200.
3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato dal mese di Maggio al mese di Agosto.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico di montagna Pianoro – Sasso Marconi.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente intestato a STB - Affluenti Reno con le seguenti modalità:

- bonifico bancario – IBAN: IT36R0760102400001018766509
- bollettino postale – Numero: 1018766509

pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2028.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la

cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di

presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi

della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.